



647  
20 MAG. 2014

UNIVERSITA' DI PISA  
Codice AOO: SAP  
Num. Prot.: 0001049 / 2014  
Data: 05/05/2014  
Rep: Convenzioni  
Num: 36/2014

## UNIVERSITA' DI PISA DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.6.1997, N.196 E DEL D.I. 25.3.1998, N. 142) PER LAUREATI DELL'UNIVERSITA' ISCRITTI ALLA SCUOLA DEI MASTER (MASTER IN "COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA I livello", "MASTER IN COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA II livello", "MASTER IN ITALIANO SCRITTO E COMUNICAZIONE PROFESSIONALE II livello", "MASTER IN COMUNICAZIONE AMBIENTALE SCUOLA EMAS SE-RA I livello", "MASTER IN TURISMO E AMBIENTE I livello", "MASTER IN TURISMO E AMBIENTE SCUOLA EMAS SE-RA" II livello") DELL'UNIVERSITA' DI PISA.

La presente convenzione regola i rapporti tra

Il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, ed in particolare la Scuola dei Master, dell'Università di Pisa, con sede legale in Pisa, via Pasquale Paoli n. 15 rappresentato dal Direttore Prof. Alessandro Polsi, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, via Pasquale Paoli n. 15

E

L' Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, con sede legale in Selargius (Su Planu), Via Piero della Francesca n. 1 , Codice fiscale e P. I.V.A. 02261430926, tel.070/6093212 , fax. 6093277, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone nato a Iglesias (CI) il 29/08/1945

### PREMESSO

- 1) che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 2) che l'Università intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi;
- 3) che il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 4) che il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 relativo al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" prevede, all'art. 10 comma 1 lettera f il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 FINALITA'

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti e laureati dell'Università di Pisa per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196. Potranno effettuare periodi di tirocinio-stage, coloro che risultano iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Specialistica e ai Corsi post Laurea e coloro che abbiano conseguito il relativo titolo da non oltre 18 mesi. Il programma di stage concordato dall'Azienda/Ente con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (Scuola dei Master), ha come oggetto l'acquisizione nella pratica delle conoscenze economiche e produttive al fine di completare il percorso formativo accademico del tirocinante e di agevolare la scelta professionale;

#### ART. 2 DURATA E COMUNICAZIONI

Lo stage avrà una durata non superiore a 12 mesi. L'Azienda/Ente si impegna a comunicare tempestivamente all'Università tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascun stage. L'Università si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente



competente nonché alle rappresentanze sindacali dell'Azienda/Ente o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio dello stage presso l'Azienda/Ente. La Segreteria della Scuola dei Master si impegna altresì a rilasciare, previa richiesta dell'interessato, la certificazione relativa al periodo di stage svolto in Azienda/Ente.

#### ART. 3 TUTOR AZIENDALE E DELL'UNIVERSITA'

L'attività di apprendimento del tirocinante durante il periodo di permanenza nell'Azienda/Ente è seguita e controllata da un tutor aziendale/ente cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage e da un tutor dell'Università coadiuvato dalla Segreteria della Scuola dei Master.

#### ART. 4 RAPPORTO DI STAGE E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il rapporto di stage non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Durante il periodo di stage il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor aziendale/ente ed adeguarsi al regolamento, norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche, e alle festività stabilite; deve svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio formativo e di orientamento. Il tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene le attività o caratteristiche dell'Azienda/Ente di cui venisse a conoscenza durante lo stage.

#### ART. 5 OBBLIGHI ASSICURATIVI

La copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto dello Stato" (Posizione INAIL n. 3140). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente all'Azienda/Ente, qualora la stessa non ne sia direttamente a conoscenza, e a far pervenire all'Azienda/Ente la necessaria documentazione completa del certificato medico indicante la prognosi. Analoga segnalazione deve essere trasmessa all'Università. Parimenti l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalle norme vigenti, all'Università. Il tirocinante sarà altresì coperto da assicurazione per gli infortuni (polizza Chartis Europe S. A. n. IAH 000 1558) e per responsabilità civile (Polizza FONDIARIA SAI n. M04069721 del 1.1.2011).

#### ART. 6 IMPEGNI PER L'ENTE

L'Azienda/Ente ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere alla Segreteria della Scuola dei Master, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta in collaborazione dal tutor aziendale/ente e dal tutor universitario;
- a segnalare tempestivamente alla Segreteria della Scuola dei Master qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione ed il foglio consuntivo delle presenze alla fine del tirocinio.

#### ART. 7 PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Lo stage viene formalizzato a mezzo di un progetto formativo da allegare alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante, contenente le modalità di svolgimento del medesimo (durata e sede, contenuto e finalità, nominativi dei tutor), nonché quanto indicato all'Art.5 della presente convenzione in materia di copertura assicurativa. Tale lettera è inviata dalla Segreteria della Scuola dei Master al tirocinante e viene da questi controfirmata per accettazione. Copia di suddetta lettera viene trasmessa tempestivamente per conoscenza all'Azienda/Ente.

#### ART. 8 VIGENZA

La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data sotto indicata di stipulazione con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta comunicata dalle parti sei mesi prima della scadenza.



ART. 9 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e D.I. 25 marzo 1998, n. 142.


ART. 10 BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

ASL 8 CAGLIARI  
Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

Timbro e Firma del Direttore del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

Pisa,



ASLCagliari

il presente allegato è com-  
posto di n° 3 fogli  
di n° 3 pagine.

IL RESPONSABILE  
SSD AFFARI GENERALI  
Dessa Marisa Uditello

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 047 DEL 26 MAG. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)	IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Stocelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)	